

Prot. n. L120/RNS
Bologna, 20 settembre 2021

Oggetto:

La nuova normativa in fase pandemica per effetto della conversione in Legge del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Sommario

Con la Legge n. 126 del 16 settembre 2021, con alcune novità, viene ulteriormente rivista la normativa giuridica inerente l'evoluzione della situazione emergenziale da Covid-19 in attesa dell'annunciata estensione dell'utilizzo del Green Pass.

Premessa

Sulla G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 è stata pubblicata la **Legge 16 settembre 2021, n. 126** con cui è stato convertito il *Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (allegato 1)*.

Il Provvedimento, che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il **19 settembre 2021**, riprende non solo quanto disciplinato dallo stesso citato Decreto-legge n. 105/2021 ¹ ma, ulteriormente lo aggiorna.

Le conferme e le novità della Legge 16 settembre 2021, n. 126

Stato di emergenza

Confermata, in base all'**art. 1, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.**

Correlativamente a quanto disposto dalla citata norma, in base all'**art. 6**, i termini previsti da alcune disposizioni legislative (*contenute nell'allegato A dello stesso Decreto* ²) sono prorogati fino al 31 dicembre 2021; fra le altre si ricordano:

- 1) Art. 17-bis, co. 1 e 6 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge 24 aprile 2020, n. 27): *disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (punto 1);*
- 2) Art. 73 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge 24 aprile 2020, n. 27): *semplificazioni in materia di organi collegiali (punto 2);*
- 3) Art. 106, co. 7, Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge 24 aprile 2020, n. 27): *norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (punto 7);*
- 4) Art. 83 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 luglio 2020, n. 77): *sorveglianza sanitaria (punto 15);*

Si ricorda che nell'elenco non appare più la proroga della **procedura semplificata inerente l'attivazione del lavoro agile** giacché, l'art. 11 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 ³, ha già regolamentato al **31 dicembre**

¹ Cfr. Circolare RNS L103 – 27 luglio 2021 dello scrivente Ufficio.

² Si evidenzia che, il citato Allegato, è stato implementato con il nuovo punto 5bis: *Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale*

³ Cfr. Circolare RNS L94 – 2 luglio 2021 dello scrivente Ufficio.



2021 la proroga dell'applicazione dell'art. 90, co. 3 e 4 ⁽⁴⁾, del *c.d. Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Legge 17 luglio 2020, n. 77)*.

Criteria per la determinazione dei territori nelle differenti zone

Confermata anche la norma contenuta nell'art. 2.

Tale norma, oltre ad apportare alcune **modifiche al Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Legge 22 maggio 2020, n. 35) e al Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Legge 14 luglio 2020, n. 74)**, adeguando fino alla data del 31 dicembre 2021 la possibilità di emanare provvedimenti inerenti l'emergenza Covid-19, in particolare rivede i **criteria per la determinazione dei territori nelle differenti zone**; pertanto, con il riscritto comma 16septies dell'art. 1 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 sono denominate:

- a) **"Zona bianca"**: le regioni nei cui territori alternativamente:
 - 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
 - 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 - 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15,00%;
 - 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10,00% di quelli comunicati alla Cabina di regia; la comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
- b) **"Zona gialla"**: le regioni nei cui territori alternativamente:
 - 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lett. a);
 - 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lett. a):
 - 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30,00%;
 - 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20,00% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia; la comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
- c) **"Zona arancione"**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lett. a), b) e d);
- d) **"Zona rossa"**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40,00%;

⁴ **Testo vigente**

...omissis

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1 (*n.d.r.: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19...*), i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 luglio 2021, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).



- 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30,00% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia; la comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

Certificazioni verdi COVID-19

Altra conferma, con **alcune novità**, è contenuta nel successivo **art. 3 che (oltre alle future novità, che sono state già oggetto di informazione da parte dei media, ma non ancora pubblicate sulla G.U.)** si occupa dell'impiego delle **Certificazioni verdi COVID-19**.

In particolare, dopo l'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021, n. 87) ⁽⁵⁾ è inserito l'Art. 9bis - Impiego certificazioni verdi COVID-19.

In base alle modifiche apportate, **a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in "Zona bianca" esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'art. 9, co. 2 ⁽⁶⁾, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'art. 4 ⁽⁷⁾, per il consumo al tavolo, al chiuso **ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati**;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'art. 5 ⁽⁸⁾;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'art. 5bis ⁽⁹⁾;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'art. 7 ⁽¹⁰⁾;
- f) centri termali, **salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche**, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'art. 8bis, co. 1 ⁽¹¹⁾, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- gbis) **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'art. 8bis, co. 2 ⁽¹²⁾**;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'art. 8ter ⁽¹³⁾;
- i) concorsi pubblici.

Le descritte disposizioni **si applicano anche nelle Zone gialla, arancione e rossa, laddove** i citati servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone; **non si applicano**, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

⁵ Si evidenzia che con il successivo art. 4 del Decreto-legge in esame, sono state apportate, in fase di conversioni, alcune modifiche allo stesso citato Decreto (vedi oltre).

⁶ **Comma 2.** Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

⁷ **Art. 4 - Attività dei servizi di ristorazione**

⁸ **Art. 5 - Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi** (per le modifiche introdotte a tale norma si rimanda a quanto commentato con l'art. 4 del Decreto-legge n. 105)

⁹ **Art. 5bis - Musei e altri istituti e luoghi della cultura**

¹⁰ **Art. 7 - Fiere, convegni e congressi**

¹¹ **Art. 8bis, co. 1 - in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore**

¹² **Art. 8bis, co. 2 - in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting**

¹³ **Art. 8ter - Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**



Sarà un **apposito D.P.C.M.** che individuerà le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni; nelle more dell'adozione del predetto Decreto, per le finalità citate, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni; le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. sensi dell'art. 9, co. 10 ¹⁴, dello stesso Decreto-legge n. 52/2021.

Come ulteriore novità, altresì, viene specificato che *“Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.”*

Per quanto riguarda il **sistema sanzionatorio** per gli stessi titolari, in base al rideterminato art. 13 del Decreto n. 52/2021 (*vedi oltre in commento all'art. 4 del Decreto-legge in esame*) oltre le precedenti sanzioni, viene previsto che dopo due violazioni delle disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Conseguentemente alle precedenti introduzioni e modifiche, sempre all'art. 9 del Decreto-legge n. 52/2021, il comma 10bis è sostituito, con le modifiche della Legge di conversione, dal seguente:

*“10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2bis, comma 1, 2quater, 5, 8bis, comma 2, e 9bis del presente decreto, nonché all'articolo 1bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. **Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”***

L'ulteriore **art. 4** si interessa, soprattutto, di sostanziali modifiche al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*Legge 17 giugno 2021, n. 87*); fra le più importanti, oltre quelle già precedentemente commentate, oltre a rimandare alla citata Circolare dello scrivente Ufficio, di cui alla *Nota 1*, si segnala quanto segue:

1) l'art. 9, co. 1 lett. a), viene modificato nel seguente modo:

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: *le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ~~ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2~~ ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione*

¹⁴ **Comma 10.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).



salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute ⁽¹⁵⁾, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

- 2) l'art. 9, co. 2 lett. c), viene modificato nel seguente modo:
 2. *Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*
 - a) *avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
 - b) *avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
 - c) *effettuazione di test antigenico rapido o molecolare **quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute**, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*
- 3) l'art. 9, co. 3, viene modificato nel seguente modo:
 3. *La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di ~~nove mesi~~ **dodici mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Omissis...*
- 4) l'art. 9, co. 9, viene sostituito nel seguente modo:
 9. *~~Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.~~*

In sostanza, pertanto, **dal 19 settembre 2021, i test salivari molecolari** possono essere utilizzati per il **rilascio del Green Pass** nel rispetto dei criteri stabiliti con Circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2021, in base alla quale, il prelievo salivare può essere utilizzato come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per rilevare la positività al Covid-19, preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi.

Inoltre, le **certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo** risultano avere una validità non più di nove mesi ma di **dodici mesi**.

Viste le descritte novità e... le future novità, si reputa opportuno riallegare alla presente (**allegato 2**) il testo vigente del Decreto-legge n. 52 e 44/2021 in tema di possesso della certificazione verde e sull'obbligo vaccinale.

Altra novità, invece, è l'inserimento dell'**art. 4bis** che apporta modifiche all'art. 1bis del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (*Legge 28 maggio 2021, n. 76*); in particolare, viene previsto che, *nel rispetto delle misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.*

Confermata anche la norma contenuta nell'**art. 9**, in ambito di **proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità**; anche su tale materia, si rimanda alla citata Circolare dello scrivente Ufficio, di cui alla *Nota 1*.

Rinviando alla lettura della nuova Legge, si inviano cordiali saluti.

¹⁵ Qualora di interesse, al seguente link è consultabile la citata [Circolare 14 maggio 2021](#).



a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Legge 16 settembre 2021, n. 126 (Testo coordinato)**
- 2) **Testo vigente Decreto-legge n. 52 e 44/2021**